

Spesa sanitaria (sulla legittimità o meno del decreto dell'Assessore reg.le Sanità con il quale, in sede di determinazione del budget annuale previsto, ha stabilito che la programmazione limitatoria del budget deve considerarsi omnicomprensivamente riferita, anche per ciascuna struttura accreditata, a "tutte le prestazioni rese anche per i cittadini residenti fuori regione").

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 14 aprile 2014, n. 204 - Pres. De Lipsis, Est. de Francisco - Assessorato Reg.le Salute (Avv. Stato La Rocca) c. Clinica Cot-Cure Ortopediche Traumatologiche Spa (Avv. De Matteis) ed A.S.P. 5 di Messina (n.c.) - (annulla T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, sent. n. 2066 del 2012).

Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Limiti del budget annuale previsto - Provvedimento assessoriale - Nella parte in cui stabilisce che la programmazione limitatoria del budget deve considerarsi omnicomprensivamente riferita, anche per ciascuna struttura accreditata, a "tutte le prestazioni rese anche per i cittadini residenti fuori regione (mobilità attiva)" - Legittimità.

E' legittimo il decreto dell'Assessorato alla salute della Regione Sicilia il quale, in sede di determinazione budget annuale previsto per la spesa sanitaria, ha stabilito che la programmazione limitatoria del budget deve considerarsi omnicomprensivamente riferita, anche per ciascuna struttura accreditata, a "tutte le prestazioni rese anche per i cittadini residenti fuori regione (mobilità attiva)" ed ha conseguentemente assegnato ad una casa di cura convenzionata un budget calcolato (anche) in base a un criterio di omnicomprensività così latamente inteso. Non può infatti ritenersi che le spese per le prestazioni sanitarie rese in c.d. mobilità attiva (ossia erogate in Sicilia, ma in favore di soggetti residenti in altre regioni) si risolvano in una mera partita di giro - giacché destinate ad essere, prima o poi, rimborsate alla Regione siciliana dalle regioni di residenza dei pazienti trattati - e, come tali, non siano soggette a programmazione limitatoria.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cga_2014-04-14-2.htm

Legislazione: _

*** Inizio pagina**